



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2013, proposto da:  
Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.  
Gaetano Arnò, Andrea Lensi Orlandi Cardini, Guido Ajello, Federica De Luca,  
con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Veneto;

***contro***

Regione Veneto Giunta U.P. Cabina di Regia Fse, rappresentato e difeso dagli avv.  
Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in  
Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

***nei confronti di***

Archidata S.r.l., M.B.S S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Fabio De Massis, con  
domicilio eletto presso Ferdinando Trivellato in Venezia-Mestre, corso del Popolo,  
58;

***per l'annullamento***

del decreto n. 16 del 6.6.2013 della Regione Veneto, di aggiudicazione definitiva  
alla Archidata della gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica

all'Autorità di gestione per il coordinamento dell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del programma operativo della Regione Veneto, di cui all'obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013 - CIG 4618616A7C; della nota prot. n. 247932 dell'11.6.2013 di comunicazione dell'aggiudicazione della gara; di tutti i verbali delle sedute della commissione di gara; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Con richiesta di subentro nel contratto e/o risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto Giunta U.P. Cabina di Regia Fse e di Archidata S.r.l. e di M.B.S S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

La Regione Veneto ha indetto una gara, a procedura aperta, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di gestione per il coordinamento dell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del programma operativo della Regione Veneto di cui all'obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" 2007/2013.

Al termine della gara il servizio veniva assegnato alla attuale controinteressata.

Avverso tale determinazione reagisce la ricorrente affidando il ricorso a tre motivi di gravame.

Il ricorso è fondato con riferimento all'assorbente primo motivo di ricorso.

La ricorrente rileva, ed il fatto non è oggetto di contestazione, che la controinteressata non ha indicato, nell'offerta, i costi di sicurezza specifici previsti dall'art. 87, comma 4, in uno con l'art. 86, comma 3 bis del DLgs 163/2006.

Ritiene il Collegio, che l'art. 86, III comma bis e l'art. 26, VI comma del DLgs n. 81/2008 dispongono, con identica formulazione, che "gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente....al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".

Il combinato disposto appena riportato consente di affermare, proprio in relazione al chiaro dato letterale, che le stesse disposizioni si riferiscono e coinvolgono ogni tipo di appalto.

Questo Tribunale è dell'opinione, costantemente ribadita nella sua giurisprudenza (cfr., da ultimo, sez. I, 10.12.2013 n. 1388, 8.8.2013 n. 1050 e 299/2014), che le imprese partecipanti ad una gara d'appalto, sia essa di servizi, di forniture o di lavori, devono necessariamente includere nell'offerta, in modo analitico, così da consentire l'esatta valutazione della congruità dell'offerta stessa, oltre agli oneri di sicurezza da interferenza, anche gli importi relativi agli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica (Cons. di St., sez. III, 23 gennaio 2014 n. 348).

E' altresì evidente che tali oneri siano, dall'ordinamento configurati nell'ambito di un contesto normativo immediatamente precettivo (cfr. i citati artt. 86, III comma bis del DLgs n. 163/2006 e 26, VI comma del DLgs n. 81/2008) e tale da eterointegrare, proprio per il loro carattere imperativo (in ragione degli interessi di ordine pubblico che tutelano, in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei

lavoratori), l'eventuale omissione o la diversa regolamentazione contenuta nella legge di gara.

Non solo.

Conforta tale opzione ermeneutica anche l'orientamento al riguardo assunto dall'AVCP, secondo cui "la mancata indicazione preventiva dei costi per la sicurezza rende l'offerta incompleta sotto un profilo particolarmente pregnante, alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, impedendo alla pubblica amministrazione un adeguato controllo sulla affidabilità della stessa: in altri termini, l'offerta economica priva dell'indicazione degli oneri di sicurezza manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell'esclusione dalla gara anche in assenza di una specifica previsione in seno alla *lex specialis*, attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme citate, idonea ad eterointegrare le regole procedurali" (cfr. il parere 9/05/2013 n.77).

Pertanto, gli oneri di sicurezza costituiscono un elemento essenziale dell'offerta, sicchè la loro omessa indicazione deve ritenersi afferente e parte integrante l'elenco delle cause specifiche di esclusione previste dall'art. 46, I comma bis del Dlgs 163/2006.

Né tale omissione potrebbe comportare un ipotetico potere di soccorso della stazione appaltante, in quanto tale ulteriore fase presuppone, in ogni caso, che l'offerta economica sia completa nei suoi elementi essenziali (elementi tra i quali vanno appunto annoverati, come si è detto, i costi relativi alla sicurezza).

Anche perché, se si consentisse tale postuma integrazione, si ammetterebbe, all'evidenza, un'offerta originariamente incompleta, lesiva della *par condicio* tra i concorrenti (cfr. Cons. di St., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 348 cit.);

Pertanto ed in considerazioni delle suesposte motivazioni il ricorso è fondato e va accolto, in quanto l'aggiudicataria non ha indicato nell'offerta gli oneri per la

sicurezza da rischio specifico: con conseguente annullamento degli atti impugnati e risarcimento del danno in forma specifica, in favore della ricorrente, mediante subentro nell'aggiudicazione della gara.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe censurati, compresa l'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto di appalto.

Inoltre, risultando la ricorrente, seconda graduata, quindi utilmente collocata nella graduatoria di merito per l'aggiudicazione del servizio oggetto della gara di appalto, dichiara l'inefficacia del contratto eventualmente già stipulato ed il subentro del ricorrente.

Condanna la parte resistente e quelle costituite al pagamento di euro 500,00 ciascuna, oltre IVA e CPA, nonché alla restituzione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Enrico Mattei, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)